

# STATUTO UNIONE DEI COMUNI DEGLI ERNICI TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

## Art. 1 Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione dei Comuni degli Ernici"

2. L'Unione è composta dai Comuni di

- Acuto
- Collepardo
- Guarcino
- Torre Cajetani
- Trevi nel Lazio
- Trivigliano
- Vico nel Lazio

3. L'adesione degli altri Comuni è subordinata alla modifica del presente regolamento e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione.

## Art. 2 Finalità dell'Unione

1. L'Unione è Ente locale costituito da più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'Unione dei Comuni degli Ernici secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, delle vigenti leggi sulle autonomie locali e del presente regolamento, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituisce,

concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

3. L'Unione di Comuni degli Ernici con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

4. L'Unione dei Comuni degli Ernici concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

## Art. 3 Obiettivi Programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
  - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio - economico dell'area Nord-Est della Ciociaria, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;
  - b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
  - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
  - d) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;

estire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

#### Art. 4

Principi e criteri generali di azione

del perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.

L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli Enti pubblici operanti sul territorio.

Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere di rapporti obbligatori passivi costituiti all'Unione prevedano una durata non superiore ai dieci anni.

#### Art. 5

Sede, stemma e gonfalone

La sede Amministrativa dell'Unione, i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in modo diverso, purché compresi nell'ambito del territorio che la delimita.

L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

#### Art. 6

Durata

1. L'Unione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per lo stesso periodo.
2. In caso di fusione o recesso da parte di alcuni fra i comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato, e fatti salvi i diritti di terzi, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali:
  - a) all'Unione, ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto di Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'Art.24 della legge 142/1990 così come modificato dalla legge 265/99;
  - b) ai singoli Comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.
3. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate alla lettera b).

4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale di Frosinone

#### Art. 7

Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato dalla

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio comunale ed il recesso diviene operativo dal 1 gennaio dell'anno successivo in cui il recesso stesso viene deliberato, fermo restando che il recedente partecipi agli impegni assunti dall'Unione ed alle obbligazioni nell'esercizio durante il quale avviene il recesso, entro i limiti della propria parte di quota.



## TITOLO II COMPETENZE

### Art. 8 Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, in corrispondenza a quanto deliberato dai Comuni partecipanti all'Unione, sono affidate alla stessa le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:
  - a) Servizi di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti in genere, inclusi gli inerti quali residui edilizi ed assimilabili;
  - b) La Polizia Municipale;
  - c) Le attività produttive e commerciali, ivi compresa la competenza alla formazione ed approvazione dei connessi piani ed il rilascio delle relative autorizzazioni, nonché l'apertura dello "sportello unico";
  - d) Lo sviluppo delle attività culturali, turistiche, artigianali ed artistiche, nonché la gestione delle corrispondenti iniziative di interesse intercomunale;
  - e) La programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio ivi compreso, fermo restando la competenza deliberativa comunale, la predisposizione di un piano regolatore di tutto il territorio dell'Unione;
  - f) La realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi sociali

- d'interesse intercomunale e, se del caso, la loro gestione (quali, ad es.: impianti sportivi, case di riposo, RSA, biblioteche, manifestazioni culturali, scuolabus, ricoveri per cani, strutture d'interesse pubblico, ecc.);
- g) La progettazione e la gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete;
  - h) L'applicazione delle normative riguardanti il trasporto urbano, la complessiva gestione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente;
  - i) La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni nonché la promozione e la diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale;
  - l) La predisposizione e gestione dei corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
  - m) La gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più Comuni e/o dell'Unione, inclusi i servizi di manutenzione di aree e strutture pubbliche;
  - n) Sportello Unico per le imprese;
  - o) Difensore Civico;
  - p) Nucleo di Valutazione del Personale ex- art. 20 del D.Lvo 29 / 93 come modificato dal D.Lvo n.80 / 98.

Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia

diversamente stabilito, l'accollo di tali spese raggugliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

All'Unione dei Comuni degli Ernici possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma.

L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali.

#### Art. 9

##### Procedimento per il trasferimento delle competenze

Il trasferimento delle competenze, a libera scelta del singolo Comune, è deliberato dai Comuni entro il mese di Ottobre con decorrenza dall'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e / o servizi che ne derivano.

A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente

competono le ammesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.
4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.
5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 6.

### TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

#### Cap. I - Organi dell'Unione

##### Art. 10

##### Organi

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio,  
il Sindaco e il Presidente

Cap. II – Il Consiglio

Art.11  
Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni d'indirizzo e controllo sull'azione politico – amministrativa dell'ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente, con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Art.12  
Composizione

- a) Il Consiglio dell'Unione è costituito dai Sindaci dei Comuni partecipanti, o loro delegati che devono essere individuati tra i membri degli organi collegiali (Giunta o Consiglio) del Comune, nonché da due Consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti; i Consiglieri sono nominati con voto limitato in

rappresentanza delle rispettive maggioranze e minoranze consiliari.

- b) Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i Sindaci aderenti all'Unione.
- c) Il Presidente nomina i membri della Giunta tra cui il Vicepresidente. Gli stessi devono essere nominati tra i Consiglieri dell'Unione, in un numero minimo pari al numero dei Comuni aderenti all'Unione ed in numero massimo come previsto dalla legge per i Comuni aventi lo stesso numero di abitanti. Dovrà essere garantita a ciascun Comune dell'Unione la rappresentanza in Giunta, fermo restando la possibilità di scegliere i rimanenti Assessori anche al di fuori dei Consiglieri dell'Unione ma, comunque, tra i Consiglieri eletti in ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, Sindaci compresi.
- d) Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'Unione, potrà nominare a tale carica anche un altro suo componente.
- e) Nella sua prima seduta, il Consiglio convocato e presieduto dal Sindaco anziano, dove anziano è da intendersi colui che ha svolto la carica di Sindaco per più anni, provvede all'elezione del Presidente dell'Unione, all'approvazione del presente Statuto, alla definitiva denominazione dell'Unione nel senso che la parola Città sarà preceduta da un numero rispondente a quello dei Comuni aderenti, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
- f) In caso di adesione di un nuovo Comune il Consiglio dell'Unione è integrato ai sensi della lettera a).
- g) Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.

Cap.III- Il Presidente e la Giunta

Art.13  
Nomina del Vicepresidente e degli Assessori

111

103

## TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### Art.18 Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione dei Comuni degli Ernici, assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite da apposito regolamento.
2. L'Unione riconosce, altresì, il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali, e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico - amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

## TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

### Art.19 Principi

1. L'Unione dispone d'uffici propri e si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi

programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
5. A tal fine, l'Unione dei Comuni degli Ernici assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni o di altri luoghi idonei.
6. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Dirigente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

### Art.20 Organizzazione degli uffici dei servizi

1. Lo schema organizzativo degli uffici è approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

settori sono affidati alla responsabilità dei dipendenti a cui il Presidente abbia affidato la funzione di direzione che coordinano lo svolgimento delle loro attività e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi che sono assegnati ovvero propongono agli organi elettivi o agli altri responsabili di settore gli atti che non sono di loro competenza.

L'attività dei responsabili di settore deve coordinarsi con le soluzioni adottate, ai sensi dell'Art.23, per la direzione dell'organizzazione dell'Ente.

Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.

Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

#### Art. 21

##### Direzione dell'organizzazione

Il Direttore dell'Unione sovrintende ai processi di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione. In particolare il direttore:

- a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
- b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
- c) elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;
- d) coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei

piani e programmi dell'ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività.

2. L'incarico di Direttore può essere affidato dalla Giunta ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato, al Segretario dell'Unione o ad un Segretario di un Comune aderente all'Unione. Il regolamento di organizzazione, ovvero la delibera di Giunta che lo nomina, specifica le funzioni del Direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli burocratici.
3. La direzione di settore rappresenta la tipologia ordinaria di funzionamento delle attività espletate.

#### Art.22

##### Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori

1. Gli incarichi apicali sono conferiti a tempo determinato, dal Presidente su proposta del Direttore, per un periodo di 5 anni, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del D.Lgs 25 Febbraio 1995, n° 77 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 03.02.1993, n° 29 e dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

#### Art. 23

##### Funzione della direzione di settore



pendenti a cui venga attribuita la  
zione di un settore ne divengono  
nsabili e sono tenuti ad attuare  
to determinato nei piani esecutivi  
zione di proprio riferimento. Tali  
costituiscono riferimento per la  
zione della responsabilità e dei  
amenti economici accessori.

termine di ogni esercizio  
ziario, i responsabili dei settori  
ntano al Direttore una relazione  
quale danno conto del grado di  
zza tra gli obiettivi assegnati nei  
tivi piani esecutivi di gestione e  
tà svolta, nonché delle ragioni  
scarti eventualmente verificatisi e  
misure eventualmente adottate o  
stendono adottare o proporre per  
rimedio.

responsabili di settore, in costanza  
regole dettate dal regolamento di  
izzazione, spetta la gestione del  
ale afferente al settore, ivi  
resa la specifica ripartizione dei  
ti e conseguenti responsabilità  
l personale addetto alle unità  
ive che lo costituiscono. Gli  
responsabili assicurano, in  
zza delle regole dettate dal  
mento di contabilità e nei limiti  
plafond determinato nei piani  
ivi di gestione, l'autonomia  
e delle spese di funzionamento  
tali al proprio settore a cui  
edono, emettendo gli atti di  
zione.

responsabili di settore avanzano  
ste al Direttore per la  
inazione e l'utilizzo di fondi di  
denza del settore e coordinano  
tà delle altre iniziative che  
ono da loro. Il responsabile di  
può avocare a se l'emanazione  
goli atti eventualmente attribuiti  
mpetenza dei responsabili delle  
rganizzative del proprio settore.

responsabili di settore, nel rispetto  
legge e delle declaratorie sancite  
stratti collettivi di comparto,  
o delegare ai responsabili delle

unità organizzative in possesso di  
idonea qualifica che fanno parte del  
proprio settore l'esercizio di funzioni e  
l'emanazione di singoli provvedimenti  
con efficacia esterna, nonché  
l'esecuzione di attività ad efficacia  
interna. La determinazione di tale  
assetto e le sue eventuali modifiche  
sono tempestivamente comunicate alla  
Giunta.

Art. 24

Responsabilità di direzione

1. I dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi elettivi, concorrono alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nelle materie loro affidate.
2. Spetta a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Presidente e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.
3. Compete inoltre a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto, con riguardo alla generale organizzazione del personale rimesso alla sua struttura e alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi del programma dell'Amministrazione.
4. I dipendenti competenti ad adottare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto dell'eventuale

1  
13  
obiettivo incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.

Essi sono, altresì, responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Unione.

#### Art.25

##### Collaborazione fra Enti

L'Unione ricerca con le Amministrazioni Comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti Istituti della mobilità volontaria e di ufficio.

Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante avvalimento degli uffici di uno o più Comuni coinvolti è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti. Ove l'avvalimento coinvolge più Comuni, a tale funzione direzionale

può provvedersi mediante rotazione, di norma annuale fra i dipendenti dei Comuni coinvolti. Ove l'ipotesi dell'avvalimento corrisponda all'esigenza di gestire contestualmente tanto compiti dell'Unione quanto del Comune di afferenza, ai dipendenti che ne saranno coinvolti sono in ogni caso corrisposte le indennità di cui all'Art. 36 del vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni - Enti Locali, nonché quelle previste dall'Art.51 della legge 8 giugno 1990, n°142.

4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione d'ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

#### Art.26

##### Segretario e Vice Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione sentiti i Sindaci, d'intesa con l'agenzia. Nel caso in cui sia nominato fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione, può essere stipulata con il Comune apposita convenzione.
2. Il Segretario, oltre i compiti spettantigli per legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nell'attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti
3. Salve le competenze di legge, il Segretario sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per

- materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il Segretario convoca apposite riunioni organizzative, e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.
4. Il Segretario esercita inoltre le funzioni attribuitegli a norma dell'Art. 17, comma 68 della Legge 15.05.97, n°127 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. Il Segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente Statuto o comunque richiesti dalla legge, di cui può risolvere ogni problema interpretativo con un'apposita circolare. Ove determinato nella delibera che la indice, presiede le commissioni della gara di particolare complessità e comunque di concorso per l'assegnazione dei posti di livello pari a quelli apicali propri dell'Amministrazione, ivi predisponendone i relativi bandi e conseguenti atti specificativi.
  6. Anche avvalendosi del coordinamento della Provincia, dietro impulso del Presidente, il Segretario predispose ed aggiorna oltre ai regolamenti di cui al precedente comma, altresì schemi di bando di gara e di concorso, norme generali per la predisposizione di capitoli d'oneri-tipo per l'affidamento di servizi pubblici locali nonché le linee guida occorrenti ai responsabili dei settori per l'esercizio delle attività di loro competenza, con riguardo all'attività contrattuale dell'Ente di maggiore ricorrenza che non trovino già un'autonoma e soddisfacente disciplina nell'apposito regolamento.
  7. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
  8. Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, anche

transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore.

9. E' fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni - Enti locali.

#### Art. 27

#### Forme di Gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite ad assumere e gestire servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in concorso con altri Enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'Art. 3, commi 4, 5 e 7, e dall'Art.15 della legge 8.06.1990 n°142 e secondo quanto disposto dagli art. 22 e 23 della stessa legge, nonché dalla legge n° 265 del 03.08.1999.

### TITOLO VI FINANZE E CONTABILITA'

#### Art. 28

#### Finanze dell'Unione e servizio finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. Ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del D.L.vo n°77 del 1995, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei Comuni.

#### Art. 29

#### Bilancio e Programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il Bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.
3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurarne corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati, sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 8 - 6 - 90, n° 142.

#### Art. 30

#### Gestione finanziaria

Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per

- l'attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti dell'art.55, comma 5, della legge 8.6.90 n°142.
2. Il responsabile della ragioneria nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve accertare che esso, in relazione al presumibile andamento complessivo della gestione, non è suscettibile di compromettere la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario.
3. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile della ragioneria segnalare al Presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre provvedimenti necessari.
4. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi ed i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.
5. Salvo non sia diversamente disposto, in occasione delle determinazioni di cui al comma precedente, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dalla Giunta o dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.
6. E' in ogni caso di competenza dei dipendenti con responsabilità di direzione l'adozione degli atti di impegno relativi a spese di mero

13  
funzionamento degli uffici e di quelli che si limitino ad eseguire preesistenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti commessi alla liquidazione delle spese.

Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente titolo.

#### Art.31

##### Revisione economica e finanziaria

Il Consiglio dell'Unione elegge il collegio dei Revisori.

Il Collegio è scelto ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge 8.6.90 n°142. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica 3 anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

1. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di Governo.

4. Il Collegio collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art.105, comma 1, del D.lgs. del 25 febbraio 1995, n°77, così come modificato dall'art.2, comma 20, della legge 16.06.1998, n°191; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

5. I Revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio dell'Unione.

#### Art.32

##### Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

#### Art.33

##### Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un istituto cassiere.

2. L'affidamento dello stesso avviene secondo il combinato disposto degli artt.1 e 52 del D.L. 77/95.

## TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

### Capo I – Norme transitorie

#### Art.34

##### Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune della sua sede, previsti dalla legge, in quanto compatibili al presente regolamento ed il suo Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

13

del caso in cui il Comune, sede dell'Unione, non fosse dotato di tutti i regolamenti attuativi del proprio Statuto, previsti per legge, per quelli mancanti, si applicano i regolamenti attuativi degli Statuti dei Comuni che li abbiano approvati, in ordine di consistenza demografica.  
La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

#### Art. 35

Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l'anno finanziario di riferimento, nonché lo schema organizzativo dell'Ente entro quattro mesi dal proprio insediamento.

Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'Art. 24 della legge 8.06.90, n°142 o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art.58 del Decreto Legislativo n° 29/93 ovvero all'Istituto del comando e / o distacco, sussistendone i motivi.

Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base dei criteri del precedente articolo 28, comma 3, stabilendo con apposito atto termini, modalità Ente gestore ed annessa tesoreria.

#### Art. 36


Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali possono deliberare a riguardo entro trenta giorni. Il Consiglio dell'Unione può deliberare in senso difforme dalla delibera dei singoli Consigli Comunali, con maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente Statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazioni di altre sue norme, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
4. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.
5. Copia degli atti di modifica del presente Statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici statali, regionali e provinciali.

#### Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto esplica i propri effetti, una volta divenuto esecutivo.



## DELIBERA

di approvare l'Atto Costitutivo e ~~il~~ *lo STATUTO* dell'Ente locale autonomo "Unione dei Comuni degli Ernici" costituito dai Comuni di cui sopra in premessa, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il Sindaco alla firma dell'Atto Costitutivo e di impegnare la somma di £. 1.000.000 necessarie per le prime spese con imputazione *sul - esp. 1044* bilancio 2000;

di delegare il Sindaco del Comune di Torre Cajetani all'individuazione alla nomina del pubblico Ufficiale abilitato al rogito dell'atto costitutivo dell'Unione;

di designare, a seguito di votazione segreta, il Consigliere di maggioranza Cera Maurizio; rappresentante del Comune in seno al Consiglio dell'Unione dando atto che l'efficacia della nomina sarà comunque subordinata all'approvazione del presente atto;

Di dare atto che per la designazione del consigliere di minoranza si procederà nella prossima riunione del C.C.; atteso che nell'attuale risultano assentitutti i consiglieri di minoranza.